



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 113 del 08/09/2005

Bollettino regionale
COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA (Bari)

Indennità d'esproprio.

IL DIRIGENTE
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE
VALORIZZAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

Vista la legge 25.06.1865, n. 2359;

Vista la legge 16.04.1962, n. 167;

Vista la legge 22.10.1971, n. 865;

Vista la legge 28.01.1977, n. 10;

Vista la legge regionale 16.05.1985, n. 27;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 129 del 15.04.1999, con la quale veniva assegnata un'area in zona P.E.E.P., all'Impresa Edile "CANZONIERE RAFFAELE", per la costruzione di alloggi economici e popolari;

Accertato che gli atti relativi alla procedura espropriativa sono stati depositati presso la Segreteria Comunale, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 865/1971;

Visto l'atto di assenso del Sindaco del Comune di Canosa di Puglia del 03.05.2001, con il quale è stata disposta l'occupazione temporanea d'urgenza dei suoli di che trattasi e redatto il relativo verbale di immissione in possesso;

Visto il Decreto Legge 11.07.1992, n. 333, convertito in legge 08.08.1992, n. 359;

Visto il piano particellare di esproprio, approvato nella seduta della Commissione Edilizia del 07.03.2000, inerente i lavori innanzi detti;

DECRETA

ART. 1)

Le indennità di esproprio da corrispondere ai proprietari delle aree appresso indicate, sono così determinate:

- Ditta catastale Comune di Canosa di Puglia, foglio 39, particella 1332, superficie espropriata mq. 732; foglio 39, particella 1334, superficie espropriata mq. 1.348; - Euro 27.019,20 indennità di esproprio complessiva.

ART. 2)

I proprietari delle precitate aree espropriate, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente decreto possono all'Impresa Edile "CANZONIERE RAFFAELE" se intendono accettare le predette indennità.

Il silenzio sarà interpretato come rifiuto delle indennità offerte a tutti gli effetti di legge.

Trascorso il suddetto termine di 30 giorni, le predette indennità, decurtate del 40%, verranno depositate presso la Cassa DD.PP. di Bari.

ART. 3)

A tale indennità sarà aggiunta quella di occupazione provvisoria delle suddette aree, come stabilito dall'art. 20 della legge n. 865/1971.

ART. 4)

Il presente decreto viene notificato, a cura e spese dell'Impresa Edile "CANZONIERE RAFFAELE", alle ditte interessate nella forma prevista per gli atti processuali civili, nonché inserito per estratto nel B.U.R. della Regione Puglia.

Canosa di Puglia, lì 13 luglio 2005

Il Dirigente

Settore Lavori Pubblici e Manutenzione

Valorizzazione e Sviluppo del Territorio

Ing. Sabino Germinario
